

R.G. n. 32279 / 2010

Sent.  
Per 5833/2010

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO  
SEZIONE IV CIVILE

**IL CASO.it**

Verbale nella procedura di  
Reclamo ex art. 669 Terdecies c.p.c.

Oggi 25.9.2010, alle ore 10.30, dinanzi al  
Collegio composto dai Magistrati:

- 1) Gianna Vallescura Presidente
- 2) *Roberto Giobbi* Giudice
- 3) *Fornice Lucia Elena* Giudice Rel.

sono comparsi per i reclamanti l'Avv. *prof. [redacted]*  
*[redacted]* e l'Avv. *[redacted]*  
per delega del prof. *[redacted]* e l'Avv. *[redacted]*  
*[redacted]*

e per il reclamato l'Avv. *Bruna Inzerili* ric  
per la difesa *[redacted]* ric per *[redacted]* *[redacted]*.  
È presente per l'Avv. *[redacted]* l'Avv. *[redacted]*  
*[redacted]*

I procuratori delle parti si riportano alle  
rispettive difese.

Ai fini della *[redacted]* non presenti il dott.  
*[redacted]* e la dottoressa *[redacted]*  
*[redacted]* e il dott. *[redacted]* *[redacted]*

Il Tribunale si riserva di decidere.

IL PRESIDENTE  
Dott.ssa Gianna Vallescura

PROC. NR. 32279/2010

TRIBUNALE DI MILANO  
IV sezione civile

Il Tribunale, così composto:

dott. Gianna Vallescura,  
dott. Giovanni Battista Rollero,  
dott. Lucia Elena Formica,

Presidente;  
Giudice;  
Giudice relatore;

**IL CASO.it**

nel procedimento di reclamo ex artt. 669 *terdecies* c.p.c.,  
instaurato con atto depositato in data 5.5.2010;  
avverso l'ordinanza emessa in data 19 - 20.4.2010, con cui il G.U., dott. Guido  
Vannicelli, ha respinto la domanda cautelare proposta nell'interesse della signora  
B. C.,  
sentite le parti, esaminati atti e documenti di causa,  
a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 25 maggio 2010, osserva  
quanto segue;

il presente procedimento cautelare si inserisce nella causa di merito promossa dalla  
signora B. C. per far valere diritti discendenti dalla qualità di erede di  
P. C. nei confronti dei coeredi L. C., C. M. H. e  
A. C. nonché di tre Trust (non ancora costituiti nella causa di merito), che  
si prospetta essere detentori di beni da ricomprendere nell'asse ereditario;  
la causa è stata preceduta da una fase stragiudiziale, conclusasi con la  
sottoscrizione, da parte dei signori B. C., L. C. e C.  
H. ved. C., in data 23 luglio 2004, di una scrittura privata denominata  
"cessione di diritti ereditari";

detta convenzione ha natura di transazione, come si ricava con tutta evidenza dal  
contesto della scrittura privata e dal senso letterale delle espressioni usate, che  
fanno riferimento alla necessità di porre fine ad una controversia (come si afferma  
nelle premesse) e a reciproche rinunce (articolo n. 3);

in particolare, nelle premesse della convenzione [da a) a i)] le parti davano atto  
dell'insorta controversia in ordine all'interpretazione dei testamenti lasciati da Piero  
Corsini, datati 10 maggio 2001 e 16 settembre 2001, in ordine all'idoneità dei legati  
previsti nei testamenti in questione a favore di B. e L. C. a  
soddisfare integralmente la quota di legittima loro spettante, ancora in ordine ai  
contenuti dell'asse ereditario e infine in ordine alla portata della comunione dei beni  
in favore della signora H.-C. e all'eventuale lesione della quota riservata ai  
fratelli B. e L. C.,

quindi, nelle ulteriori premesse della convenzione (dai punti k a s) elencavano i beni  
considerati e, infine, al punto u) dichiaravano di voler transigere le controversie "in

ispecie concernenti gli effetti della comunione universale dei beni e le divergenze circa diritti ereditari di ogni parte, nelle forme e con reciproche cessioni, prestazioni promesse contenute nel presente atto, fissando altresì principi che regoleranno quanto nella presente scrittura privata viene esplicitamente definito come provvisoriamente ancora pendente”;

nel cuore della convenzione, poi, le parti davano atto delle reciproche rinunce: in sintesi, i signori B. e L. C. rinunciavano ad ogni pretesa e credito verso la signora H. e la minore A. C. in relazione all'insorta controversia, rinunciavano ad impugnare a contestare i testamenti e a far valere “quanto più generalmente attinente la loro qualità di eredi di P. C. di cobeneficiari del Trust C. S. e per qualsiasi altro titolo, ragione o causa” e cedevano ogni loro diritto relativo al Trust C. S., rinunciavano altresì ad impugnare e contestare la convenzione matrimoniale tra P. C. e la terza moglie nonché a coltivare ogni azione ed iniziativa giudiziale finalizzata a far valere diritti ereditari;

#### **IL CASO.it**

a sua volta la signora H. rinunciava ad ogni pretesa di collazione degli importi in denaro percepiti da L. C. dal padre P. C.;

seguivano poi articoli concernenti l'attuazione degli accordi raggiunti e la definizione della sorte dei beni noti e, infine, una clausola “di chiusura” dedicata all'eventualità di scoperta di ulteriori beni facenti capo al *de cuius*; si tratta dell'articolo 7, che disciplina un meccanismo per l'integrazione delle spettanze con un “supplemento” in caso di scoperta di beni (clausola integrata con la successiva convenzione del 30 agosto 2004, finalizzata a dettare regole pratiche per consentire, tramite esame della documentazione depositata, la verifica dell'inclusione o meno di determinati beni nella precedente convenzione);

va ancora premesso che nella causa di merito la sig.ra B. C. ha formulato domanda di rendiconto nei confronti dei Trust convenuti, ipotizzando che custodiscano beni trascurati con la convenzione 23 luglio 2004, ha chiesto l'accertamento della nullità, annullabilità o inefficacia della medesima convenzione nonché della convenzione prematrimoniale stipulata dal *de cuius* e dalla convenuta signora H., quindi (ai punti a) e punti d) e seguenti) ha formulato domande aventi ad oggetto la validità delle testamenti 10 maggio 2001 nonché la riduzione di disposizioni lesive dei suoi diritti di legittimaria contenute in testamenti o donazioni ed ha chiesto la ricostruzione dell'asse ereditario e di tutti i beni direttamente o indirettamente riconducibili al *de cuius* e, infine, la divisione.

Il raffronto tra le conclusioni dell'atto introduttivo della causa di merito pendente e le premesse della convenzione 23.7.2004 relative alla controversia stragiudiziale, evidenzia una sostanziale coincidenza dei rispettivi ambiti;

tutto ciò premesso, si osserva, sia pure con i limiti della cognizione sommaria propria del procedimento cautelare, che sussiste la giurisdizione italiana con riferimento alle domande in materia successoria, atteso che a tal fine è sufficiente che ricorra anche uno soltanto dei criteri di collegamento previsti dall'art. 50 l.

218/95 e, nella specie, sussiste quello indicato dalla norma alla lettera a), poiché pacificamente il defunto era cittadino italiano al momento della morte;

tuttavia, l'oggetto della causa di merito - come tracciato dall'atto di citazione e dalla prospettazione di parte attrice (e sopra sintetizzato) - non è circoscritto alla materia successoria, ma necessariamente si estende alla domanda avente ad oggetto la validità e portata della convenzione stipulata dall'attrice e dal fratello con la sig.ra H. in data 23 luglio 2004;

sul punto si condividono le considerazioni esposte nel provvedimento impugnato, laddove si evidenzia che, al di là delle espressioni letterali impiegate da parte attrice nelle conclusioni, la rimozione dal mondo del diritto e nei rapporti tra le parti della suddetta convenzione costituisce bene della vita domandato in via principale;

invero, le domande in materia successoria (finalizzate non già a conseguire un mero supplemento rispetto a quanto previsto dalla convenzione, bensì all'impugnativa dei testamenti e alla globale ricostruzione dell'asse ereditario) mettono completamente in discussione la convenzione transattiva, con cui i coeredi avevano definito analoghe controversie fino ad allora fra loro insorte, in ordine alle pretese da ciascuno avanzate in relazione alla successione del defunto P. C. (validità dei testamenti, lesione dei diritti di legittimari dei figli di prime nozze, composizione dell'asse ereditario);

#### **IL CASO.it**

da ciò consegue che occorre prima affrontare la materia concernente la transazione e solo dopo, ove dovesse risultare che la transazione - invocata dalla convenuta - non trovi applicazione (perché invalida oppure insufficiente a definire la controversia ereditaria) si potrà prendere in esame le domande in materia successoria;

occorre, allora, sottolineare che la questione relativa alla validità e portata della transazione in questione non può essere conosciuta in via meramente incidentale, ma necessariamente richiede la cognizione piena e una pronuncia destinata ad assumere valore di giudicato;

di ciò è consapevole la stessa parte attrice che ha formulato distinta domanda [ai punti b) e c) delle conclusioni] avente ad oggetto la dichiarazione di nullità, annullabilità, inefficacia o in subordine la rescissione degli accordi intercorsi in Montecarlo, vale a dire la transazione del luglio 2004; giova precisare che per degradare quella domanda, autonomamente proposta, a questione da valutarsi in via meramente incidentale non basta la precisazione "ove occorra" (anteposta da parte attrice alla domanda), dovendosi a quell'inciso dare risposta positiva ed affermare che la dichiarazione di invalidità della transazione senz'altro occorre, e deve essere oggetto di autonoma e pregiudiziale pronuncia; in ogni caso, spetta al giudice qualificare le domande e verificare se richiedano una pronuncia suscettibile di acquistare valore di giudicato o se sia sufficiente il semplice esame incidentale: nel caso di specie si condivide la valutazione del provvedimento impugnato, che ha ravvisato la prima ipotesi;

peraltro, la convenzione 23 luglio 2004, all'articolo 10, espressamente stabilisce che *"la presente convenzione nonché, salvo diverse esplicita pattuizione, ogni convenzione collaterale, è sottoposta tanto per la sua validità quanto per ogni suo*

effetto, alla Legge del Principato di Monaco, luogo dell'aperta successione e, in caso di divergenze, alla competenza giudiziaria dei Tribunali di Monaco";

si tratta di una clausola tendenzialmente valida perché, in base all'articolo 4 della legge n. 218/1995, il patto sulla scelta della giurisdizione e della legge regolatrice del rapporto sostanziale è ammissibile quando attenga a diritti disponibili, presupposto che ricorre nel caso in esame, considerato che con la convenzione del 23 luglio 2004 le parti hanno regolato reciproche pretese aventi ad oggetto diritti di carattere patrimoniale nascenti dalla successione di P. C. e connesse alla qualità di erede del medesimo;

semmai, la validità della clausola concernente la giurisdizione andrebbe esclusa se contenuta in una convenzione nulla, ma siffatta ipotesi - allo stato - non trova riscontro, sotto nessuno dei profili prospettati da parte attrice in atto di citazione (pagine 47 e seguenti) e nel ricorso cautelare;

quanto alla sussistenza dei presupposti affinché la transazione sia annullata o rescissa o ritenuta inefficace (ipotesi tutte dedotte da parte attrice), la valutazione va operata alla stregua della legge regolatrice scelta dalle parti contraenti, ossia quella del Principato di Monaco e rientra nell'ambito delle controversie che le parti hanno espressamente devoluto ai Tribunali monegaschi con il citato art. 10 della convenzione, trattandosi di questione concernente la validità della convenzione stessa;

#### **IL CASO.**

parimenti la definizione della portata della transazione, anche con riferimento all'eventuale "supplemento", rientra nel concetto di "ogni suo effetto" che, come si è detto, espressamente disciplina anche l'ipotesi di sopravvenienza di beni e, dunque rientra tendenzialmente nell'ambito delle controversie per cui le parti hanno scelto la giurisdizione dei Tribunali del Principato di Monaco;

con riferimento, insomma, alla domanda concernente la convenzione 23 luglio 2004 va esclusa la giurisdizione italiana per la causa di merito e, di conseguenza, per quella cautelare;

va, infine, osservato che il criterio della connessione in materia di competenza per territorio, richiamato nella ultima parte del secondo comma dell'articolo 3 in materia di giurisdizione, opera con riferimento alle materie escluse dalla convenzione di Bruxelles e dal regolamento della Comunità Europea n. 44/01 (tra cui le successioni per causa di morte) solo se manchi un accordo tra le parti sul punto, che diversamente prevale sui criteri generali;

quanto alla materia successoria, va evidenziato che ogni valutazione - anche a livello di prognosi, richiesta nella fase cautelare - circa il fondamento delle domande dipende dall'esito della eventuale causa concernente la transazione, pregiudiziale rispetto alla stessa possibilità di coltivare la controversia dinanzi a questo Tribunale e, comunque, alla sua estensione; poiché, tuttavia, tale domanda è sottratta alla cognizione di questo tribunale, non è consentito formulare alcuna previsione circa l'esito, sicché manca un tassello indispensabile per valutare la sussistenza del c.d. "fumus boni iuris" delle domande rispetto alle quali la giurisdizione sussiste;

riassumendo, con riferimento alla domanda avente ad oggetto validità e effetti della transazione 23 luglio 2004, la domanda cautelare è inammissibile perché il giudice italiano non ha giurisdizione nel merito;

**IL CASO.it**

con riferimento alle domande relative alla successione di P. C. manca il primo presupposto per l'accoglimento della domanda cautelare del c.d. *fumus boni iuris*;

la decisione sulle spese è riservata alla causa di merito.

P.Q.M.

Respinge il reclamo.


Si comunichi.

Così deciso nella camera di consiglio del 25 maggio 2010

Il Giudice relatore  
dott. Lucia Elena Formica

Il Presidente  
dott. Gianna Vallescura

per Av. Inziari  
presa visione il 8/6/10  
*[Signature]*



F.A.  
Telemauro  
7.6.2010  
*[Signature]*